

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 dicembre 2004****sull'assegnazione di giorni aggiuntivi fuori dal porto ai Paesi Bassi a norma dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio***[notificata con il numero C(2004) 5269]***(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)**

(2005/38/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura⁽¹⁾, in particolare il punto 6, lettera c), dell'allegato V,

considerando quanto segue:

- (1) Il punto 6, lettera a), dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 precisa il numero massimo di giorni in cui un peschereccio comunitario può essere fuori dal porto nelle zone geografiche di cui al punto 2 di tale allegato nel periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004.
- (2) A norma del punto 6, lettera c), del suddetto allegato, la Commissione può assegnare un numero aggiuntivo di giorni in cui un peschereccio può essere fuori dal porto detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 del medesimo allegato, sulla base dei risultati acquisiti dei programmi di disarmo avviati a decorrere dal 1° gennaio 2002 per le navi cui si applicano le disposizioni dell'allegato in parola.

(3) I Paesi Bassi hanno presentato i dati sul disarmo per il 2002 e il 2003 relativi ai pescherecci che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm.

(4) Alla luce dei dati trasmessi, è opportuno assegnare ai Paesi Bassi un numero aggiuntivo di giorni per i pescherecci che detengono a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4, lettera b), dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai Paesi Bassi, per i pescherecci che detengono a bordo sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm, oltre ai giorni previsti al punto 6, lettera a), dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003, sono assegnati due giorni aggiuntivi per ciascun mese civile.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 344 del 31.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1928/2004 (GU L 332 del 6.11.2004, pag. 5).